



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
**DIREZIONE DELLA CASA RECLUSIONE DI MASSA**

Via P. Pellegrini, 17 54100 Massa – Cod. fisc. n. 80001500455  
Tel. 0585 790921

Area Amministrativa Contabile

[cr.massa@giustizia.it](mailto:cr.massa@giustizia.it)

[cr.massa@giustiziacert.it](mailto:cr.massa@giustiziacert.it)

**ACCORDO PER L'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ DEL MEDICO COMPETENTE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI LAVORATORI, PRESSO LA CASA RECLUSIONE DI MASSA PER IL BIENNIO 2025-26.**

**Visto** l'avviso pubblico per l'affidamento dell'incarico di medico competente per il servizio di sorveglianza sanitaria ai sensi del d.lgs. n81/2008 presso la Casa Reclusione di Massa dell'11/02/2025

**Considerato** che il/la **Dr./Dr.ssa** \_\_\_\_\_ risulta essere utilmente collocato nella graduatoria che la Scrivente Direzione ha stilato per il biennio 2025-26, e che è stato giudicato idoneo e prescelto per l'affidamento del servizio sulla base della valutazione delle capacità tecnico professionali e la motivazione al ruolo;

**Visto** la dichiarazione del/della **Dr./Dr.ssa** \_\_\_\_\_ con cui auto-certifica la propria iscrizione all'ente previdenziale di categoria - ENPAM - prevista dall'art.8, comma 2 del decreto legislativo n.103/1996;

## **DISPONE**

Ciò premesso tra la Direzione della Casa Reclusione di Massa e il/la **Dr./Dr.ssa** \_\_\_\_\_, in possesso del titolo di specializzazione in medicina del lavoro (o equipollente ai sensi dell'art.38 d.lgs. 81/2008 si convenga quanto segue.

**Considerato** che i compiti del medico competente sono individuati dagli artt. 25, 40 e 41 del D.Lgs. 81/2008 e che è altresì necessario determinare le modalità del servizio di sorveglianza sanitaria, nonché la durata dell'accordo ed i diritti-doveri scaturenti dall'attività professionale, restando inteso che l'attività suddetta ha carattere libero-professionale, con esclusione quindi di ogni rapporto di impiego tra l'Amministrazione Penitenziaria ed il Medico, anche se il pagamento degli onorari verrà conteggiato periodicamente per comodità contabile e secondo le disponibilità finanziarie della Direzione dell'Istituto;

## **ART. 1**

Il/la **Dr./Dr.ssa** \_\_\_\_\_ è nominato medico competente e collabora con il Direttore dell'Istituto quale datore di lavoro e con il Servizio di prevenzione e protezione ai sensi del decreto legislativo 81/2008 alla predisposizione e all'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori.

## ART. 2

In particolare il medico competente si impegna a:

- a) effettuare accertamenti clinici, biologici, ed indagini diagnostiche preventive intese a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro per le attività sottoposte a sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in premessa, ai fini della loro idoneità alla mansione specifica, con esclusione della attività a carattere domestico;
- b) effettuare accertamenti clinici, biologici e diagnostici indirizzati al controllo dello stato di salute dei lavoratori, avvalendosi, qualora praticabili, dei servizi di consulenza diagnostica convenzionati con la Direzione dell'Istituto. Qualora il medico competente esprima un giudizio di inidoneità parziale o temporanea o totale del lavoratore ne informerà per iscritto il Direttore ed il lavoratore stesso.
- c) istituire e aggiornare, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale;
- d) fornire informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti; fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- e) informare ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alle lettere a) e b) e, a richiesta dello stesso, a rilasciargli copia della documentazione sanitaria;
- f) comunicare, in occasione delle riunioni periodiche per la prevenzione e protezione dai rischi, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornire indicazioni sul significato di detti risultati;
- g) visitare, almeno due volte l'anno, gli ambienti di lavoro congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- h) partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori al fine di fornire valutazioni e pareri di competenza;
- i) fatti salvi i controlli sanitari di cui alle lettere a) e b), effettuare le visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi professionali;
- j) collaborare con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto soccorso;

## ART. 3

Lo specialista nell'erogazione delle visite e prestazioni si impegna a:

1. attenersi alle disposizioni contenute nella presente convenzione;
2. rispondere ai quesiti clinici compilando il referto;
3. mantenere la propria sfera professionale nell'ambito delle proprie attribuzioni;
4. indicare con congruo anticipo i giorni e gli orari nei quali svolgere la propria attività, concordandoli con la Direzione.

## ART. 4

Lo specialista si impegna a presentare alla Direzione dell'Istituto le richieste di liquidazione delle competenze tramite apposita fattura elettronica che dovrà essere corredate dall'elenco nominativo dei lavoratori visitati, la data di effettuazione della visita o prestazione, ed il tipo di prestazione eseguita

nonché le eventuali visite effettuate agli ambienti di lavoro. Qualora il professionista ritenesse di doversi avvalere di medici specialisti per accertamenti diagnostici questi dovranno essere scelti in accordo con il datore di lavoro e previa adeguata e preventiva comunicazione.

Allo specialista spetta, per le sue prestazioni, il compenso di euro 19,37 per la visita ai lavoratori ed il compenso orario di euro 25,82 per la visita agli ambienti di lavoro.

Per esami diagnostici saranno corrisposti i seguenti onorari:

- esame audiometrico euro 14,28;
- esame spirometrico euro 14,28;
- esame videotest euro 19,37.

La Direzione dell'istituto di impegna a corrispondere al medico competente un compenso aggiuntivo fisso a titolo di indennità di accesso, stabilito nella misura complessiva di euro 12,91 per ogni ingresso in Istituto.

Le richieste di liquidazione delle competenze saranno distinte per categorie di lavoratori:

- a) personale amministrativo Comparto Funzioni centrali;
- b) personale del Corpo di Polizia Penitenziaria;
- c) lavoratori detenuti o internati.

Il pagamento degli onorari avverrà, di norma, entro i 30 giorni successivi al mese nel quale le prestazioni professionali sono state rese e nello specifico avranno luogo per categoria di lavoratori in base alla disponibilità dei fondi sui capitoli di bilancio relativi (cap.1764 p.g.2 per i detenuti e internati lavoratori; cap. 1671 p.g. 8 per il personale dell'Amministrazione). Non verranno contabilizzate le richieste non corredate dalla documentazione sopra indicata.

## ART. 5

La durata dell'incarico decorre dalla **data di sottoscrizione sino 31 Dicembre 2026**, salva disdetta motivata dalle parti da comunicarsi con preavviso di almeno due mesi.

Il rapporto anzidetto potrà anche essere risolto in qualsiasi momento dalla Direzione dell'Istituto o dal professionista per inosservanza degli obblighi assunti con la presente convenzione o per motivi di particolare gravità che pregiudichino il buon andamento dei servizi penitenziari, ovvero le esigenze di sicurezza e corretta esecuzione della pena o della custodia cautelare; per richiesta o accettazione di compensi o benefici per l'attività svolta, per qualsiasi fatto grave che dimostri incapacità di adempiere adeguatamente agli obblighi del servizio, previo nullaosta del Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria.

Nel caso di inesatto o di non corretto adempimento delle disposizioni inerenti il servizio, il direttore dell'istituto richiederà il professionista allo scrupoloso rispetto dei propri compiti.

Il direttore dell'istituto, acquisiti eventuali giustificazioni da parte del professionista, sentito il responsabile dell'area sanitaria, ove ritenga che i fatti contestati abbiano rilevanza tale da giustificare la revoca della convenzione, trasmette gli atti al Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria.

Il Provveditore Regionale, entro trenta giorni, decide per il rigetto della proposta ovvero dispone che il Direttore dell'Istituto proceda alla revoca dell'accordo.

Il rapporto convenzionale è, comunque, risolto nei seguenti casi:

- a) condanna passata in giudicato per delitto non colposo punito con la reclusione;
- b) cancellazione o radiazione dall'albo professionale;
- c) soppressione dell'istituto penitenziario;
- d) per sospensione dall'albo professionale superiore a 60 giorni.

Il rapporto decorre a tutti gli effetti dalla data di ratifica della presente convenzione e scade il 31 dicembre 2026

**ART. 6**

In caso di eventuali controversie, il foro competente è da considerarsi quello della P.A. ex art 25 c.p.c.

Massa li \_\_\_\_\_

IL MEDICO DEL LAVORO  
\_\_\_\_\_

IL DIRETTORE  
\_\_\_\_\_